

### **DECRETO SOSTEGNI**

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) entra in vigore il **23 marzo 2021**.

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Gli ammortizzatori sociali Covid 19 sono stati ulteriormente prorogati:

### CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

- Proroga per una durata massima di 13 settimane;
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
- non è dovuto alcun contributo addizionale.

### TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- Proroga per una durata massima di 28 settimane;
- nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
- per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021;
- non è dovuto alcun contributo addizionale.

# **CONTRATTI A TERMINE**

È possibile prorogare e rinnovare senza causali i contratti a termine

- dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
- entro la durata massima complessiva dei 24 mesi;
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
- non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute alla data del 23/03/2021.

La deroga al decreto dignità riguarda non solo i contratti in essere, ma anche i lavoratori con il contratto scaduto.

## **DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

È stato prorogato fino al **30 giugno 2021**.

Dal 1 ° **luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021** è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali dell'Assegno Ordinario Fis, Cassa integrazione in deroga, FSBA artigiani e altri Fondi, e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nell'ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Come in precedenza è sempre possibile, altresì, licenziare per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto.

### LAVORATORI FRAGILI

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili previste dal Cura Italia:

- possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile;
- nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero;
- viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

#### **NASPI**

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per percepire l'indennità Naspi non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo scaricato da:

https://www.nucciconsulenza.it/2021/03/decreto-sostegni/

© Copyright Studio Nucci - Consulenza del lavoro

Consulenza del lavoro e legale www.nucciconsulenza.it Via Montefeltro, 64 - 61022 Montecchio di Vallefoglia (PU) tel. 0721 1720400 fax 0721 1720409 P.I./C.F. 02700040419 info@nucciconsulenza.it